



COMUNE DI TAGGIA
IV SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Via San Francesco 441
18018 Taggia

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA ALL’ INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE DA DESTINARE A BAR. Periodo 2019-2025.

Si rende noto che per l’affidamento in concessione d’uso di una porzione di immobile di proprietà comunale situata all’ interno della sede Municipale da destinare a bar, identificato nel dettaglio nel successivo Paragrafo in esecuzione della determinazione n. 730 del registro generale e n.49 (registro settoriale) in data 17.06.2019, è indetta una gara da svolgersi mediante

ASTA PUBBLICA

con aggiudicazione mediante il criterio del maggior rialzo percentuale rispetto al valore del canone complessivo posto a base di gara pari ad € 18.000,00 al netto dell’eventuale I.V.A. nella misura di legge, fatta salva la verifica di anomalia secondo quanto indicato nel successivo Paragrafo XI (euro/anno 3.000,00 oltre iva).

Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all’importo a base di gara o pari all’importo stesso.

La seduta di gara, aperta al pubblico, è fissata alle **ore 9.00 del 24.07.2019** presso la sede del Municipio sita in Via S.Francesco n. 441 -18010 Taggia (IM) ;

Ad interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi solo gli offerenti o i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente gli stessi (i legali rappresentanti o i procuratori).

PARAGRAFO I

OGGETTO DELLA GARA

Con la presente gara l'Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento in concessione d'uso di una porzione di immobile della consistenza di mq.25 situata all'interno della sede Municipale e destinata a Bar/caffetteria come indentificata nell'allegata planimetria e facente parte del Fg. 30 , mappale 3491 sub.1.

La struttura è sprovvista di bagno, e viene concesso l'uso degli adiacenti servizi igienici .

I locali in concessione verranno consegnati privi degli arredi e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività, che dovranno essere acquistati ed installati a cura e spese del concessionario e, al termine della concessione, rimarranno di sua proprietà.

Il locale dovrà essere destinato esclusivamente all'attività di bar/caffetteria nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia, alle quali si rimanda.

L'accesso al bar deve essere obbligatoriamente garantito durante l'orario di apertura al pubblico del Palazzo Comunale.

Il gestore è obbligato ad osservare il seguente orario di apertura ed esercizio dell'attività in corrispondenza con l'orario di servizio dei dipendenti comunali:

- giorni feriali (escluso sabato) ove non sia previsto rientro pomeridiano: dalle ore 7.30 alle ore 15.00
- giorni feriali con rientri pomeridiani dalle ore 7.30 alle ore 18.00

Rileva altresì obbligatoria l'apertura:

- Nelle previste sedute Consiglio Comunale da 30 minuti prima dell'orario di convocazione sino a fine lavori;
- Nei giorni feriali e festivi, orario da concordare in concomitanza con manifestazioni, congressi, etc., secondo le esigenze dell'Amministrazione.

Al di fuori degli orari di apertura dello stabile comunale l'attività di Bar/caffetteria non potrà essere esercitata.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare gli orari del servizio indicati, in corrispondenza di nuove o diverse esigenze di utilizzo dell'immobile comunale, a parità di condizioni economiche e normative.

Eventuali deroghe al presente obbligo dovranno essere autorizzate dal Comune.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali oltre che per gli interventi migliorativi e gli obblighi generali del concessionario, si rimanda ai contenuti dello schema di contratto (Allegato 1.A) e del disciplinare delle manutenzioni e degli obblighi generali (Allegato 1.B).

L'ottenimento di eventuali permessi, licenze o abilitazioni che si rendessero allo scopo necessari avverrà a cura e spese del concessionario.

E' assolutamente vietata l'installazione e l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5-6 e 7 dell'art. 110 del TULPS.

PARAGRAFO II

DISCIPLINA DI GARA

La procedura di gara è disciplinata dal presente bando nonché dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. In particolare il sistema di gara è quello previsto dall'art. 37 del R.D. n. 827/1924 (asta pubblica).

PARAGRAFO III

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che presenterà il maggior rialzo percentuale rispetto al valore del canone annuo posto a base di gara (art. 73, lettera c, del R.D. n. 827/1924), fatta salva la verifica di anomalia secondo quanto indicato nel successivo Paragrafo XI.

Il Comune di Taggia si riserva comunque di non dar luogo alla gara o di posticiparne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.

PARAGRAFO IV

DURATA DEL CONTRATTO

A norma dell'art. 2 dello schema di contratto, la durata della concessione d'uso è stabilita in sei (6) anni con decorrenza dal giorno di immissione nel possesso dei locali a favore del concessionario.

Alla scadenza pattuita il contratto di concessione s'intenderà risolto, senza bisogno di alcun preavviso.

Si riconosce la possibilità di recesso da parte del concessionario, da comunicare al Comune mediante lettera raccomandata (o posta elettronica certificata) almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione, non prima però che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla data di avvio del contratto. In caso di recesso prima della scadenza del quarto anno contrattuale, il canone sarà comunque dovuto interamente per i primi quattro anni.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente la concessione per gravi ragioni di interesse pubblico.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di prorogare/rinnovare il contratto di cui al presente Bando, previa valutazione del relativo interesse ed aggiornamento dei termini economici.

PARAGRAFO V

PAGAMENTO DEL CANONE

A norma dell'art. 3 dello schema di contratto, il canone annuo dovuto, derivante dall'applicazione della percentuale di rialzo offerta sul canone annuo posto a base di gara, dovrà essere corrisposto dal concessionario al Comune in due rate di pari importo, entro il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno, con versamento presso la Tesoreria Comunale.

Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dalla seconda annualità contrattuale, sulla base del 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi).

A tal fine sarà considerato l'ultimo l'indice pubblicato dall'ISTAT prima della scadenza dell'annualità contrattuale.

Il canone annuo così determinato è da considerarsi al netto dell'eventuale I.V.A. dovuta nella misura di legge.

PARAGRAFO VI

ULTERIORI CONDIZIONI

Le ulteriori condizioni sono stabilite nel contratto di concessione d'uso che verrà stipulato in conformità al relativo schema (Allegato 1.A) ed al disciplinare inerente le manutenzioni e gli obblighi generali (Allegato 1.B).

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione dei contenuti del presente bando oltre che dello schema di contratto di concessione e del disciplinare sopra citati.

Per quanto riguarda le spese accessorie derivanti dall'allacciamento ai servizi tecnologici si precisa quanto segue:

- l'unità immobiliare destinata a bar è dotata di utenze indipendenti e pertanto l'aggiudicatario dovrà provvedere ad attivare i relativi contratti di erogazione con gli enti preposti; le spese di attivazione e funzionamento saranno interamente a carico del concessionario;

Si precisa infine che non compete all'Amministrazione comunale l'espletamento delle pratiche inerenti l'ottenimento di eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività.

Dette formalità restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario che dovrà provvedervi a propria cura e spese.

Nelle more di dette volture si provvederà ad addebitare al soggetto aggiudicatario un importo forfettario come nel seguito specificato:

- acqua 1Kw/giorno
- energia elettrica 1 Kw/giorno

PARAGRAFO VII

SOPRALLUOGO

E' fatto obbligo, per chi intende presentare offerta, di effettuare, a proprie spese, un sopralluogo presso lo spazio oggetto di concessione.

Il sopralluogo dovrà avvenire **entro 17.07.2019**, con accompagnamento da parte di personale incaricato dall'Amministrazione Comunale, che rilascerà apposita certificazione attestante l'avvenuta visita dei locali

Per effettuare il sopralluogo dovrà essere presentata apposita richiesta scritta o tramite PEC **entro e non oltre 5 gg prima** della scadenza per la presentazione delle offerte sottoscritta:

- dall'interessato se persona fisica

- dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona autorizzata ad impegnare validamente l'Impresa (ovvero dell'Impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese ovvero del Consorzio) ed indirizzata all'Ufficio Patrimonio del Comune di Taggia, da consegnare all'Ufficio Protocollo del Comune o da inviare mezzo e-pec al seguente indirizzo: **comune.taggia.im@certificamail.it** e riportante le generalità del soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo ed un recapito telefonico di riferimento al fine di concordare data e ora del sopralluogo stesso.

Alle richieste pervenute dopo la scadenza del termine sopra indicato l'Amministrazione darà corso solo in seguito alla calendarizzazione dei sopralluoghi per i soggetti che hanno presentato richiesta entro il termine fissato e solo qualora residuino periodi a disposizione dell'Amministrazione.

In difetto, il soggetto interessato non potrà procedere al sopralluogo e quindi non potrà partecipare alla gara.

A conclusione del sopralluogo il personale incaricato dall'Amministrazione redigerà una certificazione attestante l'avvenuto sopralluogo in duplice copia, di cui una verrà consegnata al soggetto interessato e l'altra al responsabile del procedimento che a sua volta provvederà a trasmetterla agli incaricati dell'espletamento della gara.

La mancata effettuazione del sopralluogo comporta l'esclusione dalla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese il sopralluogo dovrà essere effettuato da persona incaricata dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo (fatta salva la facoltà della ulteriore e contemporanea partecipazione di altri soggetti incaricati dalle Imprese associate). In caso di Consorzio il sopralluogo dovrà essere effettuato da persona incaricata dal legale rappresentante del Consorzio (fatta salva la facoltà della ulteriore e contemporanea partecipazione di altri soggetti incaricati dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara).

PARAGRAFO VIII

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a presentare offerta le persone fisiche, le imprese in forma singola ed i raggruppamenti delle stesse.

E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o Consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio.

I Consorzi sono tenuti ad indicare, secondo quanto meglio dettagliato nel prosieguo, per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto, sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il consorziato.

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna Impresa e in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. I concorrenti che si trovano in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile devono dichiarare di aver formulato autonomamente l'offerta, indicando l'offerente con cui sussiste tale situazione e corredando tale dichiarazione con i documenti (inseriti in separata busta chiusa) utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, secondo quanto prescritto nel successivo Paragrafo X.

La violazione dei divieti sopra indicati comporta l'esclusione di tutti i concorrenti che risultano partecipare in violazione dei divieti medesimi.

Per essere ammessi alla gara i soggetti interessati dovranno dimostrare, a pena di esclusione, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale

1) Di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

L'esclusione nei casi di cui al presente punto 1) è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2) Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia, che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

3) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

6) Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

7) Di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto d'interesse derivanti dalla partecipazione alla gara.

8) Che non sussiste alcun coinvolgimento del concorrente nella preparazione della procedura di gara.

9) Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

10) Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

11) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55

12) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999.

13) Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

oppure

di non rientrare tra coloro che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

B) Altri requisiti:

- insussistenza di cause ostative all'accesso e all'esercizio delle attività commerciali di vendita e somministrazione di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

- insussistenza in capo al concorrente, alla data di presentazione dell'offerta, di liti pendenti con il Comune di Taggia o di situazioni di morosità nei confronti del Comune stesso.

In caso di raggruppamenti temporanei di Imprese i requisiti di "ordine generale" di cui alla lettera A) e gli "altri requisiti" di cui alla lettera B) del presente paragrafo devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate.

In caso di Consorzi tali requisiti devono essere posseduti dal Consorzio (se dotato di personalità giuridica) oppure da ciascuna delle imprese consorziate. Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.

Il possesso dei requisiti descritti è provato mediante la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da redigere secondo apposito modello (allegato 3.A o allegato 3.B al presente bando).

PARAGRAFO IX

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare all'asta pubblica, gli offerenti dovranno far pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Taggia , via S.Francesco n. 441 -18018 Taggia (IM) **entro e non oltre le ore 12 del 19.07.2019**, un plico sigillato (con ceralacca e/o nastro adesivo o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la documentazione indicata nel successivo Paragrafo X.

Sull'esterno del plico dovranno essere indicati il soggetto mittente (completo di denominazione ed indirizzo) e la dicitura "Asta pubblica per concessione d'uso di una porzione di immobile di proprietà comunale situata all' interno della sede Municipale da destinare a bar / caffetteria".

Il recapito del plico potrà avvenire alternativamente:

1. mediante consegna direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune nei giorni feriali e negli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
2. mediante raccomandata del servizio postale;
3. mediante inoltro a mezzo di corrieri specializzati.

Il termine indicato per la presentazione delle offerte è perentorio.

All'uopo farà fede il timbro apposto dall'ufficio protocollo del Comune. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. I plichi che per qualsiasi ragione dovessero pervenire oltre il termine previsto non saranno presi in considerazione.

Non sono ammesse offerte sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, anche se pervenute entro il termine suddetto.

Nessun concorrente potrà far pervenire più di un'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

PARAGRAFO X

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEI PlicHI

SEZIONE I – PERSONE FISICHE O IMPRESE PARTECIPANTI SINGOLARMENTE

CAPITOLO 1 – INDICAZIONI GENERALI

Nel plico esterno indicato al Paragrafo IX, devono essere inserite, a pena di esclusione, due buste ovvero:

- una busta debitamente sigillata (con ceralacca e/o nastro adesivo o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità) e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura "Documentazione amministrativa" e contenente la documentazione indicata nel successivo Capitolo 2;
- una busta debitamente sigillata (con ceralacca e/o nastro adesivo o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità) e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura "Offerta economica" e contenente quanto richiesto al Capitolo 3 della presente Sezione.

Tutta la documentazione descritta ai successivi capitoli deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dall'offerente o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'offerente medesimo. Tale soggetto deve risultare dalla dichiarazione resa ai sensi dal comma a) del Capitolo 2 ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.

CAPITOLO 2 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta relativa alla documentazione amministrativa deve contenere a pena di esclusione quanto di seguito indicato:

- a) istanza di partecipazione all'asta pubblica, in bollo da € 16,00, da rendere in conformità al modello di cui all'allegato 2.A (per le persone fisiche) o all'allegato 2.B (per le imprese) al presente bando, sottoscritta dall'interessato (in caso di persona fisica) o dal legale rappresentante (in caso di persona giuridica), corredata da copia di un documento d'identità valido del sottoscrittore;
- b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendere in conformità al modello di cui all'allegato 3.A (per le persone fisiche) o all'allegato 3.B (per le imprese), da parte dell'interessato (se persona fisica) o del legale rappresentante dell'impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa, relativa al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e con la quale si dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente bando di gara e nei suoi allegati, compreso lo schema del contratto di concessione d'uso ed il disciplinare inerente le manutenzioni e gli obblighi generali, e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dei contenuti del bando stesso e degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente; tale dichiarazione deve essere corredata da copia di un documento d'identità valido del sottoscrittore e, in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, da copia autentica della procura;
- c) cauzione provvisoria dell'importo di € 360,00 (euro trecentosessanta/00) a garanzia della stipula del contratto;

La cauzione provvisoria può essere costituita alternativamente:

a) da quietanza del versamento presso la Tesoreria Comunale, con la causale “cauzione provvisoria asta pubblica concessione d’uso di una porzione di immobile di proprietà comunale situata all’interno della sede Municipale da destinare a bar”;

b) da assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Taggia;

c) da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24.02.1998, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Tale garanzia (cauzione provvisoria) deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia stessa entro 15 giorni, a seguito di semplice richiesta scritta del Comune.

La cauzione provvisoria sarà restituita:

- all’aggiudicatario ad avvenuta stipula del contratto di concessione d’uso;
- agli altri concorrenti dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione.

CAPITOLO 3 – OFFERTA

La busta relativa all’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica da rendere in conformità al modello di cui all’allegato 4.A (per le persone fisiche) o all’allegato 4.B (per le imprese) al presente bando, redatta e sottoscritta dall’interessato (in caso di persona fisica) o dal legale rappresentante (in caso di persona giuridica) oppure da un procuratore autorizzato, corredata da un documento d’identità valido del sottoscrittore, da formulare secondo le seguenti modalità:

a) la formulazione dell’offerta deve avvenire esclusivamente mediante l’indicazione in cifre e in lettere della percentuale di rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara e pari ad **euro 18.000,00 (euro diciottomila/00)**. La percentuale di rialzo deve prevedere non più di due decimali (i decimali oltre il secondo saranno comunque troncati senza arrotondamento). Si precisa sin d’ora che in caso di discordanza, l’Amministrazione considererà valida l’espressione in lettere;

b) l’offerta non potrà recare correzioni che non siano a loro volta controfirmate e sottoscritte.

La mancata sottoscrizione dell’offerta costituisce in ogni caso causa di esclusione dalla gara.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte pari o in ribasso rispetto al valore a base di gara, offerte comunque condizionate oppure offerte parziali.

L’offerta presentata vincola il soggetto offerente ma non l’Amministrazione in quanto il relativo vincolo negoziale si perfeziona con la stipula del contratto.

SEZIONE II – IMPRESE CHE INTENDONO COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

In caso di imprese che intendono costituire un raggruppamento temporaneo, la documentazione descritta nella Sezione I dedicata alle persone fisiche o alle imprese che partecipano in forma singola deve essere presentata con il rispetto, oltre che delle modalità ivi previste, di tutte le modalità descritte nella presente Sezione, rinviando per le precisazioni in merito ai requisiti prescritti per i raggruppamenti al Paragrafo VIII del presente bando.

CAPITOLO 1 – INDICAZIONI GENERALI

Valgono in ogni caso le indicazioni generali contenute nel Capitolo 1 della Sezione I del presente paragrafo.

CAPITOLO 2 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta contenente la documentazione amministrativa deve essere inserita – a pena di esclusione – la documentazione indicata nel Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo con la seguente precisazione:

- il possesso dei requisiti di ordine generale e gli altri requisiti di cui al Paragrafo VIII deve essere dichiarato da tutte le imprese del raggruppamento.

Nel plico esterno di cui al Paragrafo X del presente bando, oltre alla documentazione indicata in precedenza, deve essere inserita, a pena di esclusione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente ciascuna delle Imprese raggruppate contenente:

a) l'espressa assunzione, da parte delle imprese partecipanti, dell'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza (nonché la relativa procura risultante da atto pubblico) ad una di esse espressamente indicata e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

b) l'espressa indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite da ciascuna delle Imprese partecipanti (che deve essere coerente con i requisiti posseduti da ciascuna delle Imprese facenti parte del raggruppamento).

Il plico contenente l'offerta economica deve essere controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente almeno una delle imprese partecipanti e recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale di ciascuna delle imprese partecipanti.

L'offerta economica deve essere redatta con le seguenti precisazioni:

a) le offerte devono recare l'indicazione del codice fiscale e della partita I.V.A. di ciascuna delle Imprese partecipanti;

b) le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente ciascuna delle imprese partecipanti.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PARTECIPAZIONE DI CONSORZI

In caso di Consorzi, nella busta contenente la documentazione amministrativa deve essere inserita – a pena di esclusione – la documentazione indicata nel Capitolo 2 della Sezione I del presente paragrafo con la seguente precisazione:

- il possesso dei requisiti di ordine generale e gli altri requisiti di cui al Paragrafo VIII dovrà essere dichiarato dal Consorzio (se dotato di personalità giuridica) oppure da ciascuna delle imprese consorziate.

Nel plico esterno di cui al Paragrafo X del presente bando, oltre alla documentazione indicata in precedenza, deve essere inserita, a pena di esclusione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o da persona abilitata ad impegnare validamente il Consorzio medesimo, recante l'indicazione delle Imprese o delle Cooperative per conto delle quali il Consorzio stesso partecipa.

PARAGRAFO XI

PROCEDURA DI GARA

La gara si terrà nel giorno, nell'ora e nel luogo fissati nel presente bando e sarà aperta al pubblico.

In quella sede si procederà a verificare se i soggetti presenti siano o meno legittimati in qualità di legali rappresentanti o di procuratori ad impegnare legalmente gli offerenti e, quindi, ad interloquire in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara.

Sintesi delle operazioni di gara:

- Verifica della regolarità formale dei plichi presentati dagli offerenti entro il termine indicato al Paragrafo IX.

- Accertamento se gli offerenti abbiano effettuato il prescritto sopralluogo, acquisendo dal responsabile del procedimento le relative attestazioni redatte dall'incaricato dell'Amministrazione. Sarà disposta l'esclusione dalla gara degli offerenti che non hanno effettuato il sopralluogo.

- Apertura dei plichi e verifica dell'integrità e della regolarità delle buste ivi contenute.

- Apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e verifica della completezza e della regolarità della documentazione in esse contenuta, decidendo sull'ammissibilità o meno dei concorrenti alla fase successiva di valutazione delle offerte economiche.
- Qualora venga ritenuto opportuno e fatti salvi i casi in cui è prevista espressamente l'esclusione dalla gara, l'Amministrazione si riserva di chiedere integrazioni documentali alle ditte offerenti concedendo alle stesse un congruo termine per adempiere. In tale ipotesi sarà fissata una nuova data per la prosecuzione della gara e l'apertura delle buste economiche dei concorrenti ammessi. Qualora non vi sia la necessità di richiedere integrazioni documentali, sarà possibile procedere nella stessa seduta all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione in esse contenuta.
- Dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, laddove sussista una dichiarazione di una situazione di controllo formale di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o una qualsiasi relazione – anche di fatto - di uno o più offerenti con altri offerenti alla medesima gara, si procederà all'apertura delle buste contenenti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo (o la relazione predetta) in cui si trovano gli offerenti non ha influito sulla formulazione dell'offerta, decidendo se ammettere l'offerente/gli offerenti al prosieguo della gara ovvero se escludere lo stesso/gli stessi dalla gara.
- Formazione della graduatoria dei concorrenti sulla base dei rialzi percentuali offerti sul valore del canone annuo posto a base di gara.

L'Amministrazione si riserva di verificare se dalla documentazione di gara emergano elementi tali da far ritenere l'offerta prima classificata in graduatoria anomala ossia tale da non garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto; in tal caso si procederà a sospendere la fase di aggiudicazione ed a richiedere alla ditta offerente le opportune giustificazioni da rendere entro un congruo termine.

L'offerente deve, entro il termine assegnato, fornire le giustificazioni in merito all'offerta dichiarata anomala.

Sono esclusi dalla gara gli offerenti che non presentino le giustificazioni richieste entro il termine assegnato o le cui giustificazioni non siano ritenute idonee a dimostrare la congruità dell'offerta ed a garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

A conclusione delle eventuali operazioni di valutazione, si procederà ad ammettere o ad escludere le offerte anomale ed a riformulare la graduatoria delle offerte ove vi sia stata una esclusione, oppure a confermare la graduatoria già stilata nel caso in cui non si debba procedere ad alcuna esclusione.

Della graduatoria finale verrà data lettura in seduta pubblica presso la sede del Municipio dove si sono svolte le operazioni di gara, alla data ed all'ora che verranno rese note con apposito avviso pubblicato all'albo pretorio telematico.

In ogni caso le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno, salvo che nella fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta non anomala.

Nel caso in cui le offerte (non valutate anomale) presentino la stessa percentuale di rialzo, si procederà ad esperire tra i relativi concorrenti una procedura negoziata mediante richiesta di formulazione per iscritto di un'offerta migliorativa da presentare entro il termine che verrà indicato.

In apposita seduta successiva aperta al pubblico si procederà a confrontare le offerte migliorative ed a riformulare la graduatoria.

In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

Anche in questi casi è fatta salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale circa la verifica di anomalia sopra descritta.

L'aggiudicazione sarà dichiarata nulla e si procederà nei confronti dell'aggiudicatario nel caso in cui, dalla documentazione effettiva, risulti l'assenza dei requisiti dichiarati, ovvero risultino a carico dei soggetti indicati dalla legge, provvedimenti ostativi, ai sensi della vigente legislazione antimafia, alla concessione in argomento.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, sarà possibile disporre l'esclusione del concorrente a causa di mancanza, irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta, inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione, qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta ed in ogni caso di violazione dei medesimi principi.

PARAGRAFO XII

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

Al fine della stipula del contratto di concessione d'uso l'Amministrazione Comunale chiederà all'aggiudicatario di adempiere a quanto di seguito indicato:

a) presentare la documentazione che verrà richiesta dall'Amministrazione Comunale compresa quella a comprova della costituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 15 dello schema di

contratto a garanzia del rispetto delle norme contrattuali, nella misura pari ad un'annualità di canone come risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

La costituzione del deposito cauzionale può avvenire mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione concedente, oppure mediante fideiussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò debitamente autorizzato secondo il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 115) o polizza fideiussoria. In caso di cauzione costituita in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione concedente, il relativo versamento deve essere effettuato presso il Tesoriere dell'Amministrazione stessa, alla quale deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata attestante l'avvenuto deposito. Nel caso in cui l'aggiudicatario presenti fideiussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario) o polizza fideiussoria, le stesse devono avere i requisiti descritti nell'allegato n. 5. Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione concedente. Nel caso di fideiussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nell'allegato 5 al presente bando, ove il concessionario non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà del concessionario stesso.

b) provvedere al versamento delle spese di stipula, nonché delle imposte di registro e di bollo, secondo l'importo che verrà comunicato;

c) consegnare la documentazione comprovante la stipula di idonee polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera e per rischio locativo, con i massimali previsti nello schema di contratto, valide per l'intera durata della concessione.

In caso di accertata insussistenza dei requisiti di partecipazione o sussistenza di cause di esclusione, in contrasto con le dichiarazioni del concorrente, l'Amministrazione procede all'annullamento della disposta aggiudicazione ed alla conseguente nuova aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara anche nei confronti di concorrenti diversi dall'aggiudicatario secondo le modalità sopra indicate.

PARAGRAFO XIII

ULTERIORI INFORMAZIONI

ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione avvenuta, il Comune potrà procedere, con il consenso dell'aggiudicatario, alla consegna anticipata dei beni oggetto di concessione

Dal momento della consegna matura l'obbligo di corresponsione del canone di concessione.

PERIODO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa.

MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Qualora l'aggiudicatario non aderisca, salvo cause di forza maggiore, all'invito a stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato dall'Amministrazione, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure esistano cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi del D.P.R. n. 252/1998 ed in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario stesso, l'Amministrazione procede all'escussione della cauzione provvisoria, riservandosi di richiedere il risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia, con riserva per l'Amministrazione di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Al presente bando viene allegata l'informativa prevista dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 196/2003 (allegato n. 6).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La responsabilità del procedimento di gara è attribuita al Responsabile del IV Settore – Il Servizio Patrimonio Dott. Marco Peluso.

Per informazioni è possibile contattare l'ufficio Patrimonio al n.0184476222.

PUBBLICITA'

Il presente bando ed i suoi allegati sono pubblicati integralmente all'albo pretorio telematico del Comune di Taggia raggiungibile all'indirizzo www.taggia.it, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente dello stesso sito (Bandi di gara).

Taggia, 17.06.2019

Il Responsabile del Settore
Dott. Peluso Marco

Allegati:

- 1.A Schema contratto di concessione d'uso
- 1.B Disciplinare manutenzioni e obblighi generali
- 1.C Planimetrie
- 1.D Documentazione fotografica
- 2.A Modello istanza di partecipazione – persone fisiche
- 2.B Modello istanza di partecipazione – imprese
- 3.A Modello dichiarazioni – persone fisiche
- 3.B Modello dichiarazioni – imprese
- 4.A Modello offerta economica – persone fisiche
- 4.B Modello offerta economica – imprese
- 5. Caratteristiche della cauzione definitiva
- 6. Informativa circa il trattamento dei dati personali

